

**COMUNE DI GENIVOLTA
PROVINCIA DI CREMONA**

**Allegato "A" alla deliberazione
Consiglio Comunale n. 03 del 26/03/2022**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
Marano dott.ssa Angelina**

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELLA
COMPARTECIPAZIONE
DELL'ADDIZIONALE IRPEF**

**Il Sindaco
Lazzari Gian Paolo**

**Il Segretario Comunale
Marano dott.ssa Angelina**

Art.	RUBRICA	Art.	RUBRICA
1	Oggetto del regolamento.	6	Rinvio dinamico.
2	Soggetti Passivi	7	Rinvio ad altre disposizioni.
3	Determinazione dell'aliquota.	8	Entrata in vigore.
4	Esenzione.		
5	Disciplina della riscossione.		

ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, in applicazione del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e dell'art. 1, comma 11, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, disciplina l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche vista l'articolazione introdotta per l'imposta sul reddito delle persone fisiche della legge 30 dicembre 2021, n. 234, istituita con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 20/12/2001;
2. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, nonché dall'art.1 comma 142 della legge 27 dicembre 2006 n. 296.

ART. 2
SOGGETTI PASSIVI

1. L' addizionale è dovuta al Comune di Genivolta dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale nel Comune stesso alla data stabilita dalla normativa vigente.

ART. 3
DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE

1. Con il presente regolamento adottato, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, il comune di Genivolta con decorrenza dal 1° gennaio 2022, determina i seguenti limiti massimi della misura dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche in relazione agli scaglioni di reddito fissati dalla legislazione statale, e precisamente.

Scaglione	Fascia di reddito	Aliquota
1	da 0 a 15.000,00 euro	0,3%
2	da 15.000,01 a 28.000,00 euro	0,4%
3	da 28.000,01 a 50.000,00 euro	0,5%
4	oltre 50.000,00 euro	0,7%

2. Le aliquote di cui al precedente punto 1. si applicano a tutti i redditi assoggettati all' IRPEF e senza alcuna esenzione dal tributo.
3. La giunta, per effetto del combinato disposto dell'art. 42, comma 2, lettera f), e dell'48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, delibera le aliquote entro i limiti massimi di cui al precedente comma. In mancanza di tale deliberazione si applica l'aliquota vigente l'anno precedente.

Art. 4
Disciplina della riscossione

1. Il versamento diretto al comune viene effettuato con le modalità previste dal D.M. 5 ottobre 2007 (in G.U. 23 ottobre 2007, n. 247).

Art. 5
Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 6
Rinvio ad altre disposizioni

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda, in quanto applicabili, alle disposizioni vigenti in materia di imposta sul reddito delle persone fisiche.

Art. 7
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2022 e unitamente alla deliberazione di approvazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dovrà essere inserito nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2022 con il formato di cui al decreto 20 luglio 2021 (pubblicato nella G.U. n. 195 del 16 agosto 2021).